



STATUTO DELLA CORPORAZIONE SCOLASTICA DELLA VALLE CALANCA

Comuni di:
Arvigo, Braggio, Buseno,
Cauco, Castaneda, Rossa,
Selma, Sta. Maria i.C.

Cantone dei Grigioni



Statuto della Corporazione Scolastica Valle Calanca

Cantone dei Grigioni

Indice

I.	DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1	Nome e sede	3
Art. 2	Scopo	3
Art. 3	Fondazione	3
Art. 4	Adesione	3
II.	ORGANIZZAZIONE	3
Art. 5	Organi della Corporazione	3
A)	L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI	3
Art. 6	Assemblea dei delegati	3
Art. 7	Compiti e competenze	4
Art. 8	Convocazione	4
Art. 9	Direzione dell'Assemblea	4
Art. 10	Competenza di decisione	4
Art. 11	Ordine del giorno	5
Art. 12	Nomine	5
Art. 13	Votazioni	5
Art. 14	Maggioranza qualificata	5
Art. 15	Verbale	5
B)	IL CONSIGLIO SCOLASTICO	5
Art. 16	Composizione	5
Art. 17	Compiti e competenze	6
Art. 18	Sedute	6
Art. 19	Competenza di decisione	6
Art. 20	Nomine e votazioni	6
Art. 21	Verbale	6
Art. 22	Rappresentanza della Corporazione	6
C)	LA COMMISSIONE DI REVISIONE	7
Art. 23	Composizione	7
III.	FINANZE	7
Art. 24	Anno contabile	7
Art. 25	Suddivisione delle spese	7
Art. 25 bis	Fondo di manutenzione	7
Art. 26	Amministrazione	7
Art. 27	Responsabilità	8
IV.	DIRITTI DEI COMUNI E DEGLI AVENTI DIRITTO DI VOTO	8
Art. 28	Referendum	8
Art. 29	Iniziativa	8
V.	RIMEDI LEGALI	9
Art. 30	Ricorsi	9
Art. 31	Azione	9
VI.	DISPOSIZIONI FINALI	9
Art. 32	Entrata in vigore	9
Art. 33	Revisione	9
Art. 34	Uscita e conseguenze	9
Art. 35	Scioglimento	10
AGGIUNTA ALLO STATUTO DELLA CORPORAZIONE		11
CHIAVE DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE DELLA CORPORAZIONE SCOLASTICA DELLA VALLE CALANCA.		11
1.	Spese di costruzione	11
2.	Spese di gestione e amministrazione	11
3.	Spese d'istruzione, cultura e tempo libero	11

Indice

I.	DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1	Nome e sede	3
Art. 2	Scopo	3
Art. 3	Fondazione	3
Art. 4	Adesione	3
II.	ORGANIZZAZIONE	3
Art. 5	Organi della Corporazione	3
A)	L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI	3
Art. 6	Assemblea dei delegati	3
Art. 7	Compiti e competenze	4
Art. 8	Convocazione	4
Art. 9	Direzione dell'Assemblea	4
Art. 10	Competenza di decisione	4
Art. 11	Ordine del giorno	5
Art. 12	Nomine	5
Art. 13	Votazioni	5
Art. 14	Maggioranza qualificata	5
Art. 15	Verbale	5
B)	IL CONSIGLIO SCOLASTICO	5
Art. 16	Composizione	5
Art. 17	Compiti e competenze	6
Art. 18	Sedute	6
Art. 19	Competenza di decisione	6
Art. 20	Nomine e votazioni	6
Art. 21	Verbale	6
Art. 22	Rappresentanza della Corporazione	6
C)	LA COMMISSIONE DI REVISIONE	7
Art. 23	Composizione	7
III.	FINANZE	7
Art. 24	Anno contabile	7
Art. 25	Suddivisione delle spese	7
Art. 25 bis	Fondo di manutenzione	7
Art. 25 ter	Chiave di ripartizione	7
Art. 26	Amministrazione	8
Art. 27	Responsabilità	8
IV.	DIRITTI DEI COMUNI E DEGLI AVENTI DIRITTO DI VOTO	8
Art. 28	Referendum	8
Art. 29	Iniziativa	8
V.	RIMEDI LEGALI	9
Art. 30	Ricorsi	9
Art. 31	Azione	9
VI.	DISPOSIZIONI FINALI	9
Art. 32	Entrata in vigore	9
Art. 33	Revisione	9
Art. 34	Uscita e conseguenze	9
Art. 35	Scioglimento	10

I. Disposizioni generali

Art. 1 Nome e sede

Sotto il nome di “Corporazione scolastica della Valle Calanca”¹ (in seguito semplicemente Corporazione) si costituisce una corporazione di diritto pubblico ai sensi dell’art. 53 e sgg. della legge sui Comuni del Cantone dei Grigioni del 24 aprile 1974.

La Corporazione ha la sua sede a Castaneda.

Art. 2 Scopo

La Corporazione organizza e mantiene a Castaneda la Scuola elementare della Calanca per ragazzi e ragazze, comprendente le prime sei classi, nonché l’*asilo* per i bambini in età prescolastica.

Art. 3 Fondazione

La fondazione della Corporazione ha luogo, se almeno tre Comuni vi aderiscono approvando lo statuto.

Art. 4 Adesione

Un altro Comune può aderire alla Corporazione anche più tardi, approvando lo statuto. La sua ammissione alla Corporazione è subordinata all’approvazione dell’Assemblea dei delegati che fissa le relative condizioni.

II. Organizzazione

Art. 5 Organi della Corporazione

Gli organi della Corporazione sono:

- a) l’Assemblea dei delegati;
- b) il Consiglio scolastico;
- c) la Commissione di revisione.

a) L’Assemblea dei delegati

Art. 6 Assemblea dei delegati

L’organo supremo della Corporazione è l’Assemblea dei delegati, nella quale i rappresentanti dei Comuni membri della Corporazione, regolarmente designati, esercitano i loro diritti.

I Comuni membri della Corporazione nominano i delegati di loro competenza per un periodo di quattro anni secondo il proprio diritto. Qualsiasi Comune membro della Corporazione ha diritto a un delegato ogni 50 abitanti e frazione². Ogni Comune membro della Corporazione ha diritto ad almeno un delegato.

¹ Modificato con decisione AD del 13 agosto 1993.

² Modificato con decisione AD del 20 novembre 1986

I. Disposizioni generali

Art. 1 Nome e sede

Sotto il nome di “Corporazione scolastica della Valle Calanca” (in seguito semplicemente Corporazione) si costituisce una corporazione di diritto pubblico ai sensi dell’art. 50 e sgg. della legge sui Comuni del Cantone dei Grigioni del 24 aprile 1974. *Alla Corporazione hanno aderito tutti i comuni della Valle Calanca.*

La Corporazione ha la sua sede a Castaneda.

Art. 2 Scopo

La Corporazione organizza e mantiene a Castaneda la Scuola elementare della Calanca per ragazzi e ragazze, comprendente le prime sei classi, nonché *la scuola dell’infanzia* per i bambini in età prescolastica.

Art. 3 Fondazione

La fondazione della Corporazione ha luogo, se almeno tre Comuni vi aderiscono approvando lo statuto.

Art. 4 Adesione

Un altro Comune può aderire alla Corporazione anche più tardi, approvando lo statuto. La sua ammissione alla Corporazione è subordinata all’approvazione dell’Assemblea dei delegati che fissa le relative condizioni.

II. Organizzazione

Art. 5 Organi della Corporazione

Gli organi della Corporazione sono:

- a) l’Assemblea dei delegati;
- b) il Consiglio scolastico;
- c) la Commissione di revisione.

a) L’Assemblea dei delegati

Art. 6 Assemblea dei delegati

L’organo supremo della Corporazione è l’Assemblea dei delegati, nella quale i rappresentanti dei Comuni membri della Corporazione, regolarmente designati, esercitano i loro diritti.

I Comuni membri della Corporazione nominano i delegati di loro competenza per un periodo di quattro anni secondo il proprio diritto. Qualsiasi Comune membro della Corporazione ha diritto a un delegato ogni 50 abitanti e frazione. Ogni Comune membro della Corporazione ha diritto ad almeno un delegato.

Art. 7 Compiti e competenze

All'Assemblea dei delegati spettano i seguenti compiti e le seguenti competenze:

- a) **la nomina del presidente, degli altri membri del Consiglio scolastico e dei supplenti che devono essere delegati. Eccezionalmente il presidente può anche non essere delegato;**
- b) la nomina dei membri della Commissione di revisione;
- c) l'emanazione dell'ordinamento scolastico e dei regolamenti scolastici necessari, secondo le disposizioni federali e cantonali in materia scolastica;
- d) l'approvazione della relazione annuale del Consiglio scolastico, del preventivo e del consuntivo;
- e) l'approvazione di spese non contenute nel preventivo che superano le competenze finanziarie del Consiglio scolastico fino ad un massimo di 30000 franchi per il medesimo oggetto e 5000 franchi ripetibili annualmente;
- f) l'approvazione dell'onorario da versare ai membri del Consiglio scolastico e della Commissione di revisione;
- g) l'accettazione di proposte dei Comuni membri della Corporazione in merito alla modifica dello statuto o scioglimento della Corporazione.

All'Assemblea dei delegati spettano inoltre tutte le competenze che non sono espressamente delegate al Consiglio scolastico.

Art. 8 Convocazione

L'Assemblea dei delegati viene convocata dal Consiglio scolastico a seconda delle necessità, ma almeno due volte all'anno **nei mesi di giugno/luglio e ottobre/novembre.**

Su richiesta del Municipio di un Comune membro della Corporazione o della Commissione di revisione, oppure su proposta di un quarto dei delegati, il Consiglio scolastico è tenuto a convocare un'assemblea straordinaria dei delegati.

Alla convocazione dell'Assemblea ordinaria, da spedire almeno due settimane prima, sono d'allegare l'ordine del giorno, il preventivo, il consuntivo e la relazione del Consiglio scolastico. Assemblee urgenti possono esser eccezionalmente convocate cinque giorni prima. Anche in questo caso la convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

Art. 9 Direzione dell'Assemblea

L'Assemblea dei delegati viene diretta dal presidente del Consiglio scolastico, in sua assenza dal vicepresidente. Gli scrutatori vengono designati di volta in volta dall'Assemblea.

Art. 10 Competenza di decisione

Ogni Assemblea dei delegati regolarmente convocata è competente a decidere, quando sono presenti almeno la metà dei delegati e quando sono rappresentati almeno la metà dei Comuni membri della Corporazione.

Ogni delegato ha diritto a un voto. I delegati sono obbligati ad esprimere il proprio voto. Restano riservate le disposizioni sull'astensione.

Art. 7 Compiti e competenze

All'Assemblea dei delegati spettano i seguenti compiti e le seguenti competenze:

- a) **la nomina dei membri del Consiglio scolastico che devono essere delegati;**
- b) la nomina dei membri della Commissione di revisione **o la designazione di un organo di revisione;**
- c) l'emanazione dell'ordinamento scolastico e dei regolamenti scolastici necessari, secondo le disposizioni federali e cantonali in materia scolastica;
- d) l'approvazione della relazione annuale del Consiglio scolastico, del preventivo e del consuntivo;
- e) l'approvazione di spese non contenute nel preventivo che superano le competenze finanziarie del Consiglio scolastico fino ad un massimo di 30'000 franchi per il medesimo oggetto e 5'000 franchi ripetibili annualmente;
- f) l'approvazione dell'onorario da versare ai membri del Consiglio scolastico e della Commissione di revisione;
- g) l'accettazione di proposte dei Comuni membri della Corporazione in merito alla modifica dello statuto o scioglimento della Corporazione.

All'Assemblea dei delegati spettano inoltre tutte le competenze che non sono espressamente delegate al Consiglio scolastico.

Art. 8 Convocazione

L'Assemblea dei delegati viene convocata dal Consiglio scolastico a seconda delle necessità, ma almeno due volte all'anno.

Su richiesta del Municipio di un Comune membro della Corporazione o della Commissione di revisione, oppure su proposta di un quarto dei delegati, il Consiglio scolastico è tenuto a convocare un'assemblea straordinaria dei delegati.

Alla convocazione dell'Assemblea ordinaria, da spedire almeno due settimane prima, sono d'allegare l'ordine del giorno, il preventivo, il consuntivo e la relazione del Consiglio scolastico. Assemblee urgenti possono esser eccezionalmente convocate cinque giorni prima. Anche in questo caso la convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

Art. 9 Direzione dell'Assemblea

L'Assemblea dei delegati viene diretta dal presidente del Consiglio scolastico, in sua assenza dal vicepresidente. Gli scrutatori vengono designati di volta in volta dall'Assemblea.

Art. 10 Competenza di decisione

Ogni Assemblea dei delegati regolarmente convocata è competente a decidere, quando sono presenti almeno la metà dei delegati e quando sono rappresentati almeno la metà dei Comuni membri della Corporazione.

Nel caso non venga raggiunto il quorum necessario l'assemblea può essere convocata nuovamente dopo 10 minuti ed è competente a decidere indipendentemente dal numero di delegati presenti e dal numero di comuni rappresentati.

Ogni delegato ha diritto a un voto. I delegati sono obbligati ad esprimere il proprio voto. Restano riservate le disposizioni sull'astensione.

Art. 11 Ordine del giorno

L'Assemblea è competente a decidere solo in merito alle trattande che figurano all'ordine del giorno.

Art. 12 Nomine

Le nomine hanno luogo a scrutinio segreto. È eletto al primo scrutinio chi raggiunge la maggioranza assoluta delle schede valide. Nel secondo scrutinio vale la maggioranza relativa.

A parità di voti decide la sorte.

³Se il numero dei candidati proposti corrisponde al numero dei seggi la nomina avviene singolarmente per alzata di mano.

Art. 13 Votazioni

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano. Determinante per la decisione è la maggioranza assoluta dei votanti e la maggioranza dei Comuni membri della Corporazione rappresentati dai delegati presenti.

Art. 14 Maggioranza qualificata

Per decisioni su ordinanze, regolamenti, acquisto, vendita o permuta di immobili, diritti su immobili, costruzione d'impianti della Corporazione o partecipazione ad impianti di terzi, spese non contemplate dal preventivo e superiori a 30000 franchi per il medesimo oggetto e 5000 franchi se si tratta di uscite che ricorrono annualmente, e per l'accettazione di altri Comuni, è necessaria la maggioranza assoluta dei delegati presenti e la maggioranza dei Comuni membri della Corporazione, rappresentati dai delegati presenti.

Queste decisioni sottostanno inoltre al diritto di referendum dei Comuni membri della Corporazione e degli aventi diritto di voto di questi Comuni (art. 28).

Art. 15 Verbale

Il verbale viene tenuto dall'attuario del Consiglio scolastico. In sua assenza l'Assemblea designa un sostituto. Il verbale va spedito entro 30 giorni ad ogni Comune membro della Corporazione e ai delegati della stessa, e va sottoposto per approvazione all'Assemblea dei delegati successiva.

b) Il Consiglio scolastico

Art. 16 Composizione

Il Consiglio scolastico si compone del presidente, del vice-presidente, dell'attuario, del cassiere e di un membro. Le mansioni di segretario e di cassiere possono essere delegate ad una persona o ad un ente competente.

Vengono pure nominati due supplenti.

I Comuni con il maggior numero di abitanti hanno diritto ad essere rappresentati nel Consiglio scolastico. I supplenti vanno di regola riservati ai Comuni che non hanno membri diretti.

Il Consiglio scolastico viene nominato per un periodo di quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili. Non vi possono far parte contemporaneamente congiunti e parenti in linea diretta, coniugi, fratelli e sorelle. Ciò vale anche nei confronti dei docenti.

³ Introdotta con decisione AD del 15 dicembre 2004.

Art. 11 Ordine del giorno

L'Assemblea è competente a decidere solo in merito alle trattande che figurano all'ordine del giorno.

Art. 12 Nomine

Le nomine hanno luogo a scrutinio segreto. È eletto al primo scrutinio chi raggiunge la maggioranza assoluta delle schede valide. Nel secondo scrutinio vale la maggioranza relativa.

A parità di voti decide la sorte.

Se il numero dei candidati proposti corrisponde al numero dei seggi la nomina avviene singolarmente per alzata di mano.

Art. 13 Votazioni

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano. Determinante per la decisione è la maggioranza assoluta dei votanti e la maggioranza dei Comuni membri della corporazione rappresentati dai delegati presenti.

Art. 14 Maggioranza qualificata

Per decisioni su ordinanze, regolamenti, acquisto, vendita o permuta di immobili, diritti su immobili, costruzione d'impianti della Corporazione o partecipazione ad impianti di terzi, spese non contemplate dal preventivo e superiori a 30'000 franchi per il medesimo oggetto e 5'000 franchi se si tratta di uscite che ricorrono annualmente, e per l'accettazione di altri Comuni, è necessaria la maggioranza assoluta dei delegati presenti e la maggioranza dei Comuni membri della Corporazione, rappresentati dai delegati presenti.

Queste decisioni sottostanno inoltre al diritto di referendum dei Comuni membri della Corporazione e degli aventi diritto di voto di questi Comuni (art. 28).

Art. 15 Verbale

Il verbale viene tenuto dal segretariato della Corporazione. Il verbale va spedito entro 30 giorni ad ogni Comune membro della Corporazione e ai delegati della stessa, e va sottoposto per approvazione all'Assemblea dei delegati successiva.

b) Il Consiglio scolastico

Art. 16 Composizione

Il Consiglio scolastico si compone di 5 membri, all'interno dei quali vengono designati il presidente e il vice-presidente. Le mansioni di segretario e di cassiere possono essere delegate ad una persona o ad un ente competente.

I comuni con il maggior numero di abitanti hanno il diritto ad essere rappresentati nel Consiglio Scolastico.

Il Consiglio scolastico viene nominato per un periodo di quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili. Non vi possono far parte contemporaneamente congiunti e parenti in linea diretta, coniugi, fratelli e sorelle. Ciò vale anche nei confronti dei docenti.

Art. 17 Compiti e competenze

Il Consiglio scolastico è l'organo esecutivo ed amministrativo della Corporazione. Esso dirige e sorveglia la scuola, adeguandosi alle disposizioni legali della Confederazione, del Cantone e della Corporazione in materia scolastica.

Sono inoltre di sua competenza:

- a) emanare regolamenti scolastici ed eseguire le decisioni prese dall'Assemblea dei delegati;
- b) creare nuove docenze, a seconda delle necessità, nominare i maestri ed il personale ausiliario;
- c) fissare le condizioni d'impiego dei docenti e del personale ausiliario;
- d) sbrigare gli affari correnti e curare la stesura di eventuali contratti;
- e) far mantenere efficienti le aule e le attrezzature per l'insegnamento;
- f) allestire il preventivo da sottoporre all'assemblea annuale e ordinaria dei delegati;
- g) compilare la relazione morale da presentare all'Assemblea dei delegati, collaborare con il cassiere nel disbrigo delle pratiche amministrative e nel preparare il consuntivo ed il preventivo;
- h) preparare le trattande da sottoporre all'Assemblea dei delegati;
- i) decidere spese indispensabili ed urgenti non preventivate fino ad un importo massimo di 3000 franchi per lo stesso oggetto e fino ad un importo massimo di 1000 franchi per spese che si ripetono annualmente;
- j) nominare commissioni speciali.

Al Consiglio scolastico spettano inoltre le competenze che gli vengono conferite dalla legislazione cantonale.

Art. 18 Sedute

Il Consiglio scolastico viene convocato in seduta dal presidente o dal suo sostituto almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta ne esista la necessità. Se due membri del Consiglio scolastico lo esigono, il presidente è obbligato a convocare una seduta straordinaria. La convocazione avviene per iscritto almeno cinque giorni prima della seduta e deve contenere le trattande all'ordine del giorno.

L'ispettore scolastico e i docenti possono essere invitati alle sedute. Essi hanno voto consultivo.

Art. 19 Competenza di decisione

Il Consiglio scolastico è competente a decidere se alle sedute sono presenti almeno tre membri.

Art. 20 Nomine e votazioni

Per ogni decisione occorre la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti decide il presidente, nel caso di nomine la sorte. Ogni membro è obbligato ad esprimere il suo voto. Restano riservate le disposizioni sull'astensione.

Art. 21 Verbale

L'**attuario** stende il verbale di ogni seduta. Questo va presentato alla seduta successiva per l'approvazione.

Art. 22 Rappresentanza della Corporazione

Il Consiglio scolastico rappresenta la Corporazione di fronte a terzi nonché davanti ad autorità e tribunali. La Corporazione è legalmente vincolata dalla firma collettiva a due del presidente o del vice-presidente con un altro membro del Consiglio scolastico o con quella **dell'attuario**.

Art. 17 Compiti e competenze

Il Consiglio scolastico è l'organo esecutivo ed amministrativo della Corporazione. Esso dirige e sorveglia la scuola, adeguandosi alle disposizioni legali della Confederazione, del Cantone e della Corporazione in materia scolastica.

Sono inoltre di sua competenza:

- a) emanare regolamenti scolastici ed eseguire le decisioni prese dall'Assemblea dei delegati;
- b) creare nuove docenze, a seconda delle necessità, nominare i maestri ed il personale ausiliario;
- c) fissare le condizioni d'impiego dei docenti e del personale ausiliario;
- d) sbrigare gli affari correnti e curare la stesura di eventuali contratti;
- e) far mantenere efficienti le aule e le attrezzature per l'insegnamento;
- f) allestire il preventivo da sottoporre all'assemblea annuale e ordinaria dei delegati;
- g) compilare la relazione morale da presentare all'Assemblea dei delegati, collaborare con il cassiere e il **segretario** nel disbrigo delle pratiche amministrative e nel preparare il consuntivo ed il preventivo;
- h) preparare le trattande da sottoporre all'Assemblea dei delegati;
- i) decidere spese indispensabili ed urgenti non preventivate fino ad un importo massimo di 5'000 franchi per lo stesso oggetto e fino ad un importo massimo di 1'000 franchi per spese che si ripetono annualmente;
- j) nominare commissioni speciali.

Al Consiglio scolastico spettano inoltre le competenze che gli vengono conferite dalla legislazione cantonale.

Art. 18 Sedute

Il Consiglio scolastico viene convocato in seduta dal presidente o dal suo sostituto almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta ne esista la necessità. Se due membri del Consiglio scolastico lo esigono, il presidente è obbligato a convocare una seduta straordinaria. La convocazione avviene per iscritto almeno cinque giorni prima della seduta e deve contenere le trattande all'ordine del giorno.

L'ispettore scolastico, **la direzione** e i docenti possono essere invitati alle sedute. Essi hanno voto consultivo.

Art. 19 Competenza di decisione

Il Consiglio scolastico è competente a decidere se alle sedute sono presenti almeno tre membri.

Art. 20 Nomine e votazioni

Per ogni decisione occorre la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti decide il presidente, nel caso di nomine la sorte. Ogni membro è obbligato ad esprimere il suo voto. Restano riservate le disposizioni sull'astensione.

Art. 21 Verbale

Il **segretariato** stende il verbale di ogni seduta. Questo va presentato alla seduta successiva per l'approvazione.

Art. 22 Rappresentanza della Corporazione

Il Consiglio scolastico rappresenta la Corporazione di fronte a terzi nonché davanti ad autorità e tribunali. La Corporazione è legalmente vincolata dalla firma collettiva a due del presidente o del vice-presidente con un altro membro del Consiglio scolastico o con quella **del segretario**.

c) La Commissione di revisione

Art. 23 **Composizione**

La Commissione di revisione si compone di tre membri diretti e di due supplenti. Si costituisce da sé. I supplenti spettano di regola ai Comuni membri della Corporazione che non hanno membri diretti. La Commissione di revisione ha il compito di esaminare e di controllare annualmente i conti e l'amministrazione della Corporazione. Compila una relazione scritta per l'Assemblea dei delegati.

III. **Finanze**

Art. 24 **Anno contabile**

L'anno contabile coincide con l'anno scolastico. I conti si aprono il 1° settembre e si chiudono il 31 agosto.

Art. 25 **Suddivisione delle spese⁴**

Per la suddivisione delle spese fa stato la "Chiave di ripartizione delle spese della Corporazione scolastica della Valle Calanca" che fa parte integrante del presente statuto.

Art. 25 bis **Fondo di manutenzione⁵**

Per la manutenzione del Centro scolastico può essere creato un fondo di manutenzione. Questo fondo viene alimentato annualmente a seconda della disponibilità finanziaria.

⁴ Modificato con decisione AD del 2 giugno 2009.

⁵ Modificato con decisione AD del 2 giugno 2009.

c) La Commissione di revisione

Art. 23 **Composizione**

La Commissione di revisione si compone di tre membri diretti. Si costituisce da sé. La Commissione di revisione ha il compito di esaminare e di controllare annualmente i conti e l'amministrazione della Corporazione. Compila una relazione scritta per l'Assemblea dei delegati. Su decisione dell'Assemblea dei delegati i compiti della commissione di revisione possono essere attribuiti ad un professionista esterno.

III. **Finanze**

Art. 24 **Anno contabile**

L'anno contabile coincide con l'anno scolastico. I conti si aprono il 1° agosto e si chiudono il 31 luglio.

Art. 25 **Suddivisione delle spese**

Per la suddivisione delle spese fa stato la chiave di ripartizione così come descritta all'articolo 25 ter del presente statuto.

Art. 25 bis **Fondo di manutenzione**

Per la manutenzione del Centro scolastico può essere creato un fondo di manutenzione. Questo fondo viene alimentato annualmente a seconda della disponibilità finanziaria.

Art. 25 ter **Chiave di ripartizione**

Le spese di gestione e amministrazione, istruzione, cultura e tempo libero della Corporazione scolastica della Valle Calanca vengono ripartite nel seguente modo:

1. Spese di manutenzione e investimenti

Le spese di manutenzione e investimento del Centro scolastico della Valle Calanca viene ripartito sulla base del numero di abitanti di tutti i comuni membri.

Per il numero degli abitanti fa stato l'ultimo censimento federale ESPOP pubblicato.

2. Spese di gestione e amministrazione

Alle spese di gestione e amministrazione del Centro scolastico della Valle Calanca il Comune di Castaneda partecipa con un contributo speciale del 5%. Il rimanente 95% delle spese di gestione e amministrazione viene ripartito sulla base del numero degli abitanti di tutti i Comuni membri.

Per il numero degli abitanti fa stato l'ultimo censimento federale ESPOP pubblicato.

3. Spese d'istruzione, cultura e tempo libero

Alle spese d'istruzione, cultura e tempo libero complessive della Corporazione scolastica della Valle Calanca il Comune di Castaneda partecipa con un contributo speciale del 5%. Il rimanente 95% delle spese d'istruzione, cultura e tempo libero viene ripartito in base al numero degli allievi che frequentano l'anno scolastico in esercizio.

Art. 26 Amministrazione

Tutta l'amministrazione contabile viene tenuta dal cassiere o dall'ente incaricato. Esso incassa i contributi cantonali e di tutti i Comuni della Corporazione. Effettua i versamenti necessari, in particolare versa regolarmente lo stipendio ai docenti. Per ogni anno contabile allestisce il resoconto da sottoporre alla Commissione di revisione e all'Assemblea dei delegati.

Art. 27 Responsabilità

Per la copertura degli impegni finanziari della Corporazione si attinge in primo luogo al suo patrimonio a disposizione. Se questo non bastasse i Comuni membri della Corporazione rispondono sulla base del numero degli abitanti.

IV. Diritti dei comuni e degli aventi diritto di voto

Art. 28 Referendum

Decisioni ai sensi dell'art. 14 e il preventivo sono da sottoporre entro tre mesi alle assemblee dei singoli Comuni membri della Corporazione:

- a) se lo decide l'Assemblea dei delegati della Corporazione;
- b) se lo richiedono i Municipi di due Comuni membri della Corporazione o almeno 100 aventi diritto di voto di questi Comuni entro 30 giorni dalla decisione relativa.

Per l'accettazione di decisioni, per le quali è stato chiesto il referendum, è necessaria la maggioranza dei votanti di tutti i Comuni e la maggioranza dei Comuni membri della Corporazione.

Non soggiacciono a referendum decisioni dell'Assemblea dei delegati che comportano spese uniche inferiori a 30000 franchi e spese ricorrenti inferiori a 5000 franchi.

Art. 29 Iniziativa

a) Principio

I Municipi di due Comuni o almeno 100 aventi diritto di voto nei Comuni membri della Corporazione possono proporre mediante iniziativa al Consiglio scolastico trattande o revisioni statutarie che rientrano nelle competenze dell'Assemblea dei delegati o dei Comuni membri della Corporazione.

L'iniziativa può avere la forma di una proposta o di un progetto elaborato. Deve inoltre essere motivata. Valgono sussidiariamente i disposti della legge sull'esercizio dei diritti politici del Cantone dei Grigioni.

b) Esame

Il Consiglio scolastico decide circa il realizzarsi dell'iniziativa e ne dà comunicazione ai Municipi dei Comuni o agli inizianti.

Entro sei mesi dall'introduzione di un'iniziativa valida, il Consiglio scolastico la sottopone all'Assemblea dei delegati, accompagnata da un suo preavviso motivato o da una sua eventuale controproposta.

c) Decisione

Se la materia dell'iniziativa è di sua competenza, l'Assemblea dei delegati decide direttamente secondo gli art. 10, 13 e 14 dello statuto.

Art. 26 Amministrazione

Tutta l'amministrazione contabile viene tenuta dal cassiere o dall'ente incaricato. Esso incassa i contributi cantonali e di tutti i Comuni della Corporazione. Effettua i versamenti necessari, in particolare versa regolarmente lo stipendio ai docenti. Per ogni anno contabile allestisce il resoconto da sottoporre alla Commissione di revisione e all'Assemblea dei delegati.

Art. 27 Responsabilità

Per la copertura degli impegni finanziari della Corporazione si attinge in primo luogo al suo patrimonio a disposizione. Se questo non bastasse i Comuni membri della Corporazione rispondono sulla base del numero degli abitanti.

IV. Diritti dei comuni e degli aventi diritto di voto

Art. 28 Referendum

Decisioni ai sensi dell'art. 14 e il preventivo sono da sottoporre entro tre mesi alle assemblee dei singoli Comuni membri della Corporazione:

- a) se lo decide l'Assemblea dei delegati della Corporazione;
- b) se lo richiedono i Municipi di due Comuni membri della Corporazione o almeno 100 aventi diritto di voto di questi Comuni entro 30 giorni dalla decisione relativa.

Per l'accettazione di decisioni, per le quali è stato chiesto il referendum, è necessaria la maggioranza dei votanti di tutti i Comuni e la maggioranza dei Comuni membri della Corporazione.

Non soggiacciono a referendum decisioni dell'Assemblea dei delegati che comportano spese uniche inferiori a 30'000 franchi e spese ricorrenti inferiori a 5'000 franchi.

Art. 29 Iniziativa

a) Principio

I Municipi di due Comuni o almeno 100 aventi diritto di voto nei Comuni membri della Corporazione possono proporre mediante iniziativa al Consiglio scolastico trattande o revisioni statutarie che rientrano nelle competenze dell'Assemblea dei delegati o dei Comuni membri della Corporazione.

L'iniziativa può avere la forma di una proposta o di un progetto elaborato. Deve inoltre essere motivata. Valgono sussidiariamente i disposti della legge sull'esercizio dei diritti politici del Cantone dei Grigioni.

b) Esame

Il Consiglio scolastico decide circa il realizzarsi dell'iniziativa e ne dà comunicazione ai Municipi dei Comuni o agli inizianti.

Entro sei mesi dall'introduzione di un'iniziativa valida, il Consiglio scolastico la sottopone all'Assemblea dei delegati, accompagnata da un suo preavviso motivato o da una sua eventuale controproposta.

c) Decisione

Se la materia dell'iniziativa è di sua competenza, l'Assemblea dei delegati decide direttamente secondo gli art. 10, 13 e 14 dello statuto.

Se riguarda revisioni statutarie o lo scioglimento della Corporazione, l'Assemblea dei delegati la sottoporrà ai Comuni membri della Corporazione che decideranno a norma degli art. 33 e 35 dello statuto entro tre mesi.

V. Rimedi legali

Art. 30 Ricorsi

Per la procedura di ricorso contro decisioni del Consiglio scolastico e dell'Assemblea dei delegati fanno stato le relative disposizioni di legge cantonale in materia.

Decreti e decisioni impugnabili, soggiacenti all'obbligo di comunicazione, devono essere muniti dell'istruzione sui rimedi legali.

Art. 31 Azione

Controversie tra la Corporazione e i Comuni o tra i Comuni saranno sottoposte in via di azione al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni.

VI. Disposizioni finali

Art. 32 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore dopo l'accettazione da parte delle Assemblee comunali dei Comuni fondatori con l'approvazione del Governo.

Art. 33 Revisione

Una revisione totale o parziale dello statuto è possibile in ogni tempo su proposta della maggioranza dell'Assemblea dei delegati.

Modifiche statutarie concernenti lo scopo e i compiti della Corporazione richiedono l'approvazione di tutti i Comuni membri della Corporazione. Per altre modifiche statutarie occorre solo il consenso della maggioranza dei votanti e la maggioranza dei Comuni membri della Corporazione. Nei due casi è necessaria l'approvazione del Governo.

Art. 34 Uscita e conseguenze

L'uscita di un Comune è possibile al più presto una volta decorsi 25 anni dalla messa in esercizio degli impianti corporativi, con un preavviso di due anni per la fine di un anno contabile.

Il Comune che si ritira non ha alcun diritto né sul patrimonio della Corporazione, né può chiedere la restituzione delle prestazioni da lui effettuate.

Resta responsabile sia per gli obblighi assunti verso la Corporazione sia per gli obblighi della Corporazione verso terzi, assunti prima della sua uscita.

Se riguarda revisioni statutarie o lo scioglimento della Corporazione, l'Assemblea dei delegati la sottoporrà ai Comuni membri della Corporazione che decideranno a norma degli art. 33 e 35 dello statuto entro tre mesi.

V. Rimedi legali

Art. 30 Ricorsi

Per la procedura di ricorso contro decisioni del Consiglio scolastico e dell'Assemblea dei delegati fanno stato le relative disposizioni di legge cantonale in materia.

Decreti e decisioni impugnabili, soggiacenti all'obbligo di comunicazione, devono essere muniti dell'istruzione sui rimedi legali.

Art. 31 Azione

Controversie tra la Corporazione e i Comuni o tra i Comuni saranno sottoposte in via di azione al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni.

VI. Disposizioni finali

Art. 32 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore dopo l'accettazione da parte delle Assemblee comunali dei Comuni membri con l'approvazione del Governo.

Art. 33 Revisione

Una revisione totale o parziale dello statuto è possibile in ogni tempo su proposta della maggioranza dell'Assemblea dei delegati.

Modifiche statutarie concernenti lo scopo e i compiti della Corporazione richiedono l'approvazione di tutti i Comuni membri della Corporazione. Per altre modifiche statutarie occorre solo il consenso della maggioranza dei votanti e la maggioranza dei Comuni membri della Corporazione. Nei due casi è necessaria l'approvazione del Governo.

Art. 34 Uscita e conseguenze

L'uscita di un Comune è possibile al più presto una volta decorsi 25 anni dalla messa in esercizio degli impianti corporativi, con un preavviso di due anni per la fine di un anno contabile.

Il Comune che si ritira non ha alcun diritto né sul patrimonio della Corporazione, né può chiedere la restituzione delle prestazioni da lui effettuate.

Resta responsabile sia per gli obblighi assunti verso la Corporazione sia per gli obblighi della Corporazione verso terzi, assunti prima della sua uscita.

Art. 35 Scioglimento

Lo scioglimento della Corporazione può essere deciso solamente dall'unanimità dei Comuni membri della Corporazione. Il numero degli abitanti dei singoli Comuni, secondo l'ultimo censimento federale, resta determinante sia per la ripartizione di un eventuale patrimonio netto, sia per la partecipazione all'estinzione di eventuali debiti.

Così approvato e deciso dalle Assemblee comunali di:

Arvigo, il 10 gennaio 2011	R. Keller, Sindaco / C. Pedrotti, Segr.
Augio, il 10 giugno 1979	E. Papa, Sindaco / F. Colombini, Segr.
Braggio, il 9 dicembre 1979	H. Pauli, Sindaco / G. Grassi, Segr.
Buseno, il 7 giugno 2011	R. Giulietti, Sindaco / E. Fumi, Segr.
Castaneda, il 30 dicembre 1979	A. Salvioni, Sindaco / M. Scaramella, Segr.
Cauco, il 2 dicembre 1979	E. Negretti, Sindaco / A. Caprioli, Segr.
Rossa, il 10 giugno 1979	M. Macullo, Sindaco / U. Bittana, Segr.
Sta. Domenica, il 1°luglio 1979 / 1°aprile 1980	T. Bertossa, Sindaco / P. Gasparoli, Segr.
Sta. Maria i.C., il 29 novembre 1979	G. Pregaldini, Sindaco / R. Pacciarelli, Segr.
Selma, il 27 giugno 1980	L. Spadini, Sindaco / M. Daldini, Segr.

Approvato dal Governo del Cantone dei Grigioni il 5 maggio 1980, Prot. Nr. 1174.

Il Presidente: Dr.Cadruvi

Il Cancelliere: Dr.Caviezel

Aggiunta allo statuto della corporazione

Chiave di ripartizione delle spese della Corporazione Scolastica della Valle Calanca⁶.

Art. 35 Scioglimento

Lo scioglimento della Corporazione può essere deciso solamente dall'unanimità dei Comuni membri della Corporazione. Il numero degli abitanti dei singoli Comuni, secondo l'ultimo censimento federale, resta determinante sia per la ripartizione di un eventuale patrimonio netto, sia per la partecipazione all'estinzione di eventuali debiti.

Così approvato e deciso dalle Assemblee comunali di:

Buseno, il XX XX 2024	Il Sindaco:	Il Segretario:
Calanca, il XX XX 2024	Il Sindaco:	Il Segretario:
Castaneda, il XX XX 2024	Il Sindaco:	Il Segretario:
Rossa, il XX XX 2024	Il Sindaco:	Il Segretario:
Sta. Maria i.C., il XX XX 2024	Il Sindaco:	Il Segretario:

Approvato dal Governo del Cantone dei Grigioni il XX xxxxxx 2024, Prot. Nr. XXXX.

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Le spese di gestione e amministrazione, istruzione, cultura e tempo libero della Corporazione scolastica della Valle Calanca vengono ripartite nel seguente modo:

1. Spese di costruzione⁷

Abrogato.

2. Spese di gestione e amministrazione⁸

Alle spese di gestione e amministrazione del Centro scolastico della Valle Calanca il Comune di Castaneda partecipa con un contributo speciale del 5%. Il rimanente 95% delle spese di gestione e amministrazione viene ripartito sulla base del numero degli abitanti di tutti i Comuni della Valle.

Per il numero degli abitanti fa stato la situazione al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Spese d'istruzione, cultura e tempo libero⁹

Alle spese d'istruzione, cultura e tempo libero complessive della Corporazione scolastica della Valle Calanca il Comune di Castaneda partecipa con un contributo speciale del 5%. Il rimanente 95% delle spese d'istruzione, cultura e tempo libero viene ripartito in base al numero degli allievi che frequentano l'anno scolastico in esercizio.

A ogni singolo Comune viene accreditato il sussidio calcolato in base al numero degli allievi e alla classe finanziaria.

La presente "Chiave di ripartizione" fa parte integrante dello Statuto della Corporazione scolastica della Valle Calanca.

⁶ Modificato con decisione AD del 2 giugno 2009.

⁷ Abrogato con decisione AD del 2 giugno 2009.

⁸ Modificato con decisione AD del 2 giugno 2009.

⁹ Modificato con decisione AD del 2 giugno 2009.

Bozza del 28 giugno 2024